



Comunità Montana di Valle Trompia

**BANDO DELLE “MISURE FORESTALI” AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ART. 26**

ANNO 2024

PARTE PRIMA

INTERVENTI, SOGGETTI BENEFICIARI, RISORSE

PREMESSA

Regione Lombardia con D.d.s. 5 agosto 2024 n. 12116 ha approvato il piano di riparto delle risorse per le Misure Forestali a favore delle Comunità Montane stanziato per l'anno 2024, con uno stanziamento a favore della Comunità Montana di **euro 129.417,02** per l'anno 2024 proveniente dal piano di riparto derivante dalle monetizzazioni di interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008;

La definizione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, l'istruttoria delle istanze, i controlli e il pagamento dei contributi sono in capo alla Comunità Montana, in qualità di Ente forestale cui sono state assegnate le funzioni relative alla gestione dei fondi in materia forestale (art. 34 della l.r. 31/2008).

Qualora fosse la Comunità Montana o una “Società in house” a richiedere l'aiuto, la domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente, che ne cura il ricevimento e il trattamento.

La Comunità Montana rende pubblico il bando a tutti i soggetti interessati, nei modi previsti dalla normativa vigente, oltre che tramite affissione dello stesso all'albo pretorio della Comunità Montana per tutta la durata di apertura del bando.

La Comunità Montana informa dell'approvazione del bando Regione Lombardia (DG Agricoltura, DG ENTI Locali e DG Ambiente), ERSAF quale gestore di siti natura 2000, i Comuni nonché le Associazioni di categoria più rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura, CIA), ARIBL, Associazione Consorzi Forestali, gli Ordini e Collegi professionali maggiormente interessati.

1.1 Finalità e obiettivi

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali regionali attraverso la realizzazione di interventi finalizzati:

- alla loro protezione (in particolare dagli incendi e dal dissesto idrogeologico), conservazione, incremento, valorizzazione e fruizione, interventi che concorrono anche a generare benefici in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela della biodiversità;
- al miglioramento della competitività delle imprese forestali e alla sicurezza degli operatori, in coerenza con la normativa, le politiche regionali e la sopra citata Strategia Forestale Nazionale;
- alla gestione selvicolturale.

Gli aiuti della presente misura sono rivolti al finanziamento di interventi forestali complementari a quanto già programmato a livello regionale dal Complemento regionale per lo sviluppo rurale di

Regione Lombardia 2023-2027, approvato con la d.g.r. XI/7370/2022 e pertanto gli aiuti non si sovrappongono con altre misure di sostegno al settore forestale.

Il presente bando viene redatto in conformità alle Procedure Unificate le quali:

- sono disposte ai sensi dell'art. 29 c. 4 della l.r. 31/2008, che reca: «*Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni*»;
- sono destinate alle Comunità montane, come linee guida per l'apertura dei loro bandi, nei quali esse dovranno riportare sia i punteggi di priorità che ogni altro elemento eventualmente mancante;
- sono valide per l'intera durata del Regime di aiuto, attualmente fissata al 31 dicembre 2029, ma potranno essere aggiornate con decreto della Regione in caso di necessità.

1.2 Territorio di Applicazione

Gli interventi devono essere realizzati nel territorio della Comunità Montana di Valle Trompia. Sono ammissibili interventi che interessino marginalmente il territorio esterno alle Comunità montane, purché l'intervento sia effettuato prevalentemente, in termini di importi e di superficie, nel territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

1.3 Azioni attivate e beneficiari

Di seguito si specificano quali azioni, tra quelle previste dalla d.g.r. n. XII/2370 del 20 maggio 2024 s.m.i., saranno attivate:

Codice Azione	Azione	Beneficiari
6	Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali	Soggetti gestori della V.A.S.P. (art. 59 l.r. 31/2008), ossia Comuni, Comunità montane, consorzi forestali e altri, come individuati nei Piani VASP, escluso ERSAF

1.4 Condizioni generali

1. Tutti gli interventi devono essere accompagnati da un progetto di intervento, redatto da un dottore forestale o da altro professionista abilitato e competente per legge, anche qualora non sarebbe necessario in base alle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007), indispensabile al fine di illustrare l'intervento e quantificarne il costo;
2. L'esecuzione degli interventi deve essere diretta da un professionista abilitato e competente per legge;
3. Tutti gli interventi che prevedono il taglio di alberi in bosco devono essere preceduti dalla presentazione di una apposita istanza a SITaB che indichi che l'intervento è finanziato dall'art. 26 l.r. 31/2008, selezionando nell'apposita sezione la voce a finalità statistica "L.R. 31/2008, ART. 26 (BANDI MONTAGNA 2024-2029)";
4. è necessario produrre una "Attestazione di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000" dettagliata nel paragrafo successivo;

Il ricavato della vendita del materiale legnoso va esplicitato con apposita fattura e detratto dall'ammontare della spesa ammissibile per la quale è richiesto il saldo.

1.5 Parere di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone Speciale di Conservazione), il richiedente che intende allegare alla domanda di aiuto il progetto a livello di studio di fattibilità, deve presentare una dichiarazione di compatibilità dell'intervento proposto con:

- le “misure di conservazione” delle zone facenti parte della rete “Natura 2000”;
- gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

La dichiarazione di compatibilità, attestata dal tecnico progettista, deve essere allegata alla domanda di aiuto e deve contenere i necessari riferimenti puntuali alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, al fine di consentire la verifica in sede istruttoria di quanto asserito.

Invece, in caso di presentazione con la domanda di aiuto del progetto esecutivo, quest'ultimo deve essere accompagnato da tutte le autorizzazioni o nulla osta, necessari in base alla normativa vigente, rilasciate dal competente Ente gestore e dagli esiti della valutazione di incidenza, che attestino la compatibilità dell'intervento proposto con le “misure di conservazione” delle zone facenti parte della rete “Natura 2000” e/o con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

1.6 Interventi non ammissibili

Oltre a quanto espressamente previsto per ciascuna azione nel paragrafo “Condizioni specifiche e limiti” del successivo par. 2, non possono essere finanziati:

1. le spese per la redazione del progetto e le analisi preliminari sostenute prima del 29 maggio 2024, data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. XII/2370 del 20 maggio 2024 ;
2. gli interventi iniziati prima della validazione in SISCO della domanda di aiuto ;
3. gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti pubblici;
4. gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la lisciviazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti;
5. gli interventi con progetto di fattibilità tecnico economica privo della dichiarazione di compatibilità indicata al paragrafo 1.5;
6. gli interventi contrari alle misure di conservazione e alla pianificazione dei siti “Natura 2000”; ove previsto dalla normativa, l'intervento deve essere sottoposto a valutazione di incidenza da parte dell'ente gestore o dall'ente competente;
7. gli interventi contrari alla pianificazione e regolamentazione dei parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali; ove previsto dalla normativa, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente gestore del parco o della riserva naturale in conformità alla normativa stessa, alla pianificazione e alla regolamentazione dell'area protetta;
8. gli interventi con progetto esecutivo privi delle necessarie autorizzazioni o valutazione di incidenza dell'ente gestore del sito “Natura 2000”, del parco regionale o nazionale o della riserva naturale nel cui territorio rientri, eventualmente, l'area d'intervento;
9. l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, abeti natalizi e specie a rapido accrescimento, anche per uso energetico, e interventi e/o impianti a scopo prevalentemente produttivo (pioppeti, cedui a rotazione rapida, specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno);
10. gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle “Norme Forestali Regionali” (r.r. 5/2007) e con le eventuali deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008;

11. nel caso di interventi in aree assoggettate a piano di assestamento approvato o scaduto da massimo 10 anni, gli interventi di Azione 2-A, 5, 7 e 12 che non siano esplicitamente previsti dai Piani di Assestamento Forestale stessi;
12. nel caso di interventi in aree assoggettate a piano di assestamento approvato o scaduto da massimo 10 anni, gli interventi di Azione 2-B (ripristino di foreste danneggiate) e 4 (SIF) che non siano coerenti con le finalità gestionali dei Piani di Assestamento Forestale stessi;
13. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di piante di provenienza non certificata nonché di specie non comprese nell'allegato C del r.r. 5/2007 o di specie esotiche invasive di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 , o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
14. gli interventi che prevedono l'impiego di specie vietate per motivi sanitari o fitosanitari dal Servizio Fitosanitario Regionale o delle competenti autorità fitosanitarie unionali o statali;
15. gli interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco (art. 8 del d.lgs. 34/2018 e art. 43 della l.r. 31/2008);
16. gli interventi selvicolturali nei boschi percorsi da incendi nei primi cinque anni dalla fine dell'evento, salvo specifica autorizzazione nei casi permessi dalla d.g.r. n. XI/1670/2019 (Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della l. 353/2000); in ogni caso, non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale autoctona si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata. Precisazione: Se l'autorizzazione è di competenza della Comunità montana, questa può essere rilasciata nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto. Se l'autorizzazione è di competenza di un altro Ente, la stessa deve essere allegata alla domanda di aiuto. I bandi delle Comunità Montane possono prevedere che alla domanda di aiuto sia allegata solo la richiesta di autorizzazione all'Ente competente: in questo caso l'autorizzazione deve pervenire alla Comunità Montana entro il termine perentorio stabilito dai bandi delle Comunità Montane.
17. le opere dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali in genere;
18. gli interventi ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005;
19. gli interventi che prevedono la realizzazione di una recinzione, anche se realizzata con materiale vegetale, salvo le recinzioni temporanee per la tutela delle nuove piantine fino ad affermazione delle stesse;
20. gli interventi in aree già recintate, salvo che la recinzione sia presente esclusivamente per prevenire situazioni di oggettivo pericolo o per la tutela di biodiversità;
21. gli interventi ricadenti all'interno di boschi suscettibili di trasformazione ordinaria a finalità urbanistica, a finalità di cava o miniera, a finalità di impianti sciistici o sportivi, come perimetrati dai Piani di Indirizzo Forestale.

Non sarà inoltre concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

1.7 Dotazione finanziaria e ammontare dell'aiuto

La dotazione finanziaria per l'apertura del bando è costituita dalla somma trasferita da Regione Lombardia alla Comunità Montana e che ammonta a **129.417,02 euro**.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del **90% della spesa ammessa a finanziamento** con un limite massimo di spesa di ciascun progetto dettagliato nei paragrafi seguenti.

1.8 Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato

Il presente bando è rivolto al finanziamento di azioni e interventi forestali complementari a quanto già programmato a livello regionale dal “Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027”, approvato con la d.g.r. XI/7370 del 21/11/2022 e modificato con d.g.r. n. XII/1695 del 28/12/2023 e d.g.r. n. XII/2250 del 22/04/2024 e pertanto gli aiuti in parola non si sovrappongono con altre misure di sostegno al settore forestale.

Al termine della procedura indicata dagli articoli 9 “Pubblicazione e informazione” e 11 “Relazioni” del Regolamento (UE) 2022/2472, è stato registrato il regime di aiuto denominato “Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Aiuti integrativi per le foreste lombarde” col n. SA.113952 (2024/XA).

Di seguito si riportano le disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, c.d. ABER, relativamente alle azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11.

Ai sensi dell’art. 1. par. 4 dell’ABER, non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Ai sensi dell’art. 1 par. 5 dell’ABER, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2 definizioni punto 59), ad eccezione, come previsto dalla lett. h punto iv), degli aiuti concessi ad un’impresa che sia diventata un’impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera d) dell’ABER.

I richiedenti le misure dovranno obbligatoriamente, pena l’inammissibilità della domanda, sottoscrivere apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (modello Allegato A). I richiedenti dovranno altresì compilare e allegare in formato pdf alla domanda il **“Foglio calcolo dimensionale” (di cui all’Allegato I) attestante la dimensione d’impresa.**

Ai sensi dell’art. 4, par. 1, dell’ABER:

- l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali concessi a valere sulle azioni 5 e 9, inquadrati ai sensi dell’art. 44 del medesimo Regolamento, non possono superare la soglia di 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (lett. n);
- l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali concessi a valere sulle azioni 6 e 7, inquadrati ai sensi dell’art. 49 del medesimo Regolamento, non possono superare la soglia di 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (lett. r);
- l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali concessi a valere sull’azione 11, inquadrati ai sensi dell’art. 49 del medesimo Regolamento, non possono superare la soglia di 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (lett. s).

Le soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto. In altre parole, non è possibile suddividere un intervento gestibile con un unico cantiere in due o più interventi allo scopo di eludere le soglie massime di intervento.

Per quanto riguarda il regime di aiuto, l’ABER, ai sensi dell’art. 6 “Effetto di incentivazione”, si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato coi contenuti minimi previsti dal

medesimo art. 6, paragrafo 2. In deroga a quanto detto, non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell'art. 43, par. 2, lett. d) dell'ABER, ove ricorrano le condizioni stabilite al medesimo articolo 43.

Il contributo richiesto nell'ambito del presente bando non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi sullo stesso progetto conformemente ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari, né col de minimis, che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento sulla base di altre fonti di aiuto diverse dal presente bando deve, in caso di ammissione a finanziamento, optare per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre mediante comunicazione via pec alla Comunità montana competente. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha finanziato l'intervento in esame.

Non sarà concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 52 della legge 234/2015 e del D.M. 115/2017, le Comunità Montane sono individuate dall'art. 26 della l.r. 31/2008 quale soggetto responsabile delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti, della registrazione dei beneficiari e dei contributi nei pertinenti registri SIAN e RNA.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le disposizioni inerenti agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato:

Codice Azione	Azione	Normativa UE di riferimento	Registro beneficiari	Autocertificazioni da allegare alla domanda	Verifiche che esegue la PA
2, 4, 5, 6, 7, 9, 11	Varie	Regime di aiuto SA.113952 (2024/XA) e Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare gli articoli 43 (Azione 2, 4), 44 (Azione 5 e 9), 49 (Azione 6, 7) e 50 (Azione 11)	SIAN	Aiuti di stato (Allegato A) Foglio calcolo dimensione d'impresa (Allegato G)	Prima della concessione: <ul style="list-style-type: none"> • verifica status imprese in difficoltà • dimensione di impresa • Visura aiuti <i>Prima dell'erogazione di ciascuna quota di contributo: Visura Deggendorf</i>

In conclusione, i soggetti che presentano domanda di contributo per le Azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 devono sottoscrivere le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, contenute nell'allegato A e che riguardano:

- la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;

- L'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 59), del regolamento (UE) n. 2472/2022.

I soggetti che presentano domanda di contributo per le sopra citate Azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 devono altresì compilare il foglio del calcolo dimensionale dell'impresa, di cui all'Allegato G, da allegare in formato pdf alla domanda.

In conclusione, i soggetti privati che presentano domanda di contributo per l'Azione 12 devono sottoscrivere la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, contenuta nell'allegato B e che riguarda: la definizione del perimetro di "impresa unica" di cui all'art. 2 «definizioni» par. 2 lett. c) e d) del regolamento (UE) n. 2831/2023.

PARTE SECONDA

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

2.1 Chi può presentare domanda e a quale Ente

I soggetti che possono presentare la domanda di aiuto sono specificati, sotto la voce “Beneficiari”, nella tabella di cui al paragrafo 1.3.

I richiedenti devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

Qualora fosse la Comunità Montana a richiedere l'aiuto, il ricevimento dell'istanza e il trattamento della stessa sarà affidato alla Provincia di Sondrio o, nel restante territorio, a Regione Lombardia, Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente.

2.2 Tempi e modalità di presentazione

Le domande di aiuto devono essere presentate alla Comunità Montana dal **25 di ottobre al 1 dicembre 2024** e vanno presentate esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo (SISCO) della Regione Lombardia, entro il termine previsto dal Bando della Comunità montana.

La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> purché questa avvenga entro le **ore 20:00 del 1 Dicembre 2024** previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, se del caso il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La data e l'ora, minuto e secondo di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

Fasi dell'inoltro della domanda:

1. accedere al Sistema Informativo delle Conoscenze e qualora non si fosse ancora registrati, registrarsi al portale secondo le indicazioni fornite nel manuale della “Registrazione e Profilazione in SiSco” presente al seguente link: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/62089d05-2311-485f-bc07-c117cca9cf26/01_Come+registrarsi+per+due+o+pi%C3%B9+enti+nel+SITAB.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=62089d05-2311-485f-bc07-c117cca9cf26
2. accedere alla domanda per gli aiuti articolo 26 l.r. 31/2008 dal menù “Procedimenti”, indirizzandola alla Comunità Montana di competenza o, per le Comunità Montane, a Regione Lombardia;
3. scegliere una delle Azioni previste dal Bando della Comunità Montana competente;

4. compilare la domanda in tutte le sue parti, scaricarla in formato PDF e sottoscriverla da parte del titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo. Vedi nota importante a piè di pagina .
5. caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, purché questa avvenga entro il termine stabilito dal Bando della Comunità Montana di competenza. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

Si tenga presente che SISCO non è in grado di protocollare le domande presentate alle Comunità montane o alla Provincia di Sondrio: pertanto tali enti dovranno procedere alla protocollazione delle domande presentate a SISCO.

Ogni domanda di finanziamento deve riguardare un'unica azione ed un singolo intervento.

Ogni beneficiario potrà presentare al massimo 3 domande.

Sulla seconda domanda presentata dal singolo beneficiario a SISCO verrà applicata una riduzione di punteggio pari al 25%.

Sulla terza domanda presentata a SISCO verrà applicata una riduzione di punteggio pari a 40%.

Per l'applicazione della riduzione del punteggio verrà tenuto in considerazione l'ordine di presentazione delle domande a SISCO.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"

2.3 Documentazione da allegare alle domande

Alla domanda presentata informaticamente e trasmessa all'Ente competente, con le modalità sopra descritte, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. progetto/relazione inerente ai lavori e altra documentazione tecnica o amministrativa stabilita dalle singole Comunità Montane in relazione alla tipologia d'intervento.
2. Il progetto deve contenere la cartografia in formato "Shapefile" georeferenziata in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono richiesti i lavori, **con tabella attributi indicata in allegato H;**

3. computo metrico estimativo e quadro economico e, se del caso, analisi dei prezzi.
4. autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda, solo se il richiedente non è proprietario dei terreni o della strada (non richiesto per tipologie 10 e 11);
5. per interventi previsti all'interno di aree protette o in siti "Natura 2000", dichiarazione di cui al paragrafo 1.5;
6. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti di Stato, per le azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 (Allegato A);
7. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti in de minimis, solo per l'Azione 12 (Allegato B);
8. per i beneficiari privati, foglio di calcolo dimensione impresa per le azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 (Allegato D);
9. dichiarazione sostitutiva del richiedente riguardo all'ammissibilità/detraibilità dell'IIVA tra le spese sostenute per gli interventi e di assoggettabilità riguardo alla ritenuta del 4% ai fini IRPEF/IRES (Allegato C);
10. per gli interventi in aree soggette a piano di assestamento vigente, dichiarazione di rispetto degli obblighi di cui all'art. 45 del r.r. 5/2007 (allegato G).

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, tutta la documentazione prevista dal bando delle Comunità montane deve essere allegata alla domanda e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip).

Il progetto e altri elaborati tecnici prodotti da professionisti vanno inseriti in pdf e firmati elettronicamente o digitalmente.

La cartografia in formato "Shapefile" non deve essere firmata digitalmente o elettronicamente.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta o si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, l'Ente competente ne chiede via pec il completamento al richiedente, che entro 10 giorni deve trasmetterla all'Ente; trascorso senza riscontro detto termine, l'Ente pronuncia la non ricevibilità della domanda, dandone comunicazione al richiedente.

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, tutta la documentazione prevista dal bando delle Comunità montane deve essere allegata alla domanda e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip).

Il progetto e altri elaborati tecnici prodotti da professionisti vanno inseriti in pdf e firmati elettronicamente o digitalmente. La cartografia in formato "Shapefile" non deve essere firmata digitalmente o elettronicamente.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta o si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, l'Ente competente ne chiede via pec il completamento entro 10 giorni, trascorsi i quali pronuncia la non ricevibilità della domanda, dandone comunicazione al richiedente.

2.4 Errore palese

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda di aiuto, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa.

Sono considerati errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa (ad es. un codice statistico o bancario errato);
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (ad es. dati contraddittori tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata).

Qualora il richiedente chieda a SISCO una percentuale di contributo errata, diversa dalla percentuale spettante in base al bando della Comunità montana, quest'ultima corregge d'ufficio la percentuale, senza necessità di presentazione della domanda di errore palese.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente l'aiuto e viene inoltrata all'Ente competente che, verificato che lo stesso rientra nelle casistiche sopra riportate, autorizza o nega la correzione dell'errore.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

2.5 Istruttoria delle domande

2.5.1 Modalità di istruttoria e comunicazione degli esiti

L'istruttoria delle domande è effettuata dagli "Enti istruttori", ossia:

- dalle Comunità Montane competenti per territorio;
- da Regione Lombardia, AFCP competente, o dalla Provincia di Sondrio, per il territorio di competenza, quando il richiedente il contributo è una Comunità Montana o una sua società in house.

La Comunità Montana competente provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco; in caso la domanda sia presentata alla Regione Lombardia, il numero di protocollo viene invece attribuito da parte del sistema SISCO. Gli allegati caricati in Sisco non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana (o la Regione Lombardia) verificano che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le Comunità Montane e la Regione Lombardia provvedono a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

L'istruttoria tecnico-amministrativa prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nei bandi delle Comunità Montane;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;

- la determinazione della spesa ammissibile¹ a finanziamento e del contributo concedibile;
- un sopralluogo, se ritenuto necessario.

A conclusione dei controlli sopra richiamati viene redatto, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, il verbale di istruttoria iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:

- il punteggio complessivo assegnato e il dettaglio di come è stato determinato;
- l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
- l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura dal Bando della Comunità Montana);
- eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
- l'importo del contributo concedibile;
- in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e, se la procedura interna della Comunità Montana lo richiede, dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

L'Ente istruttore invierà, tramite PEC, il verbale istruttorio ai richiedenti, che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono presentare, tramite PEC, un'istanza di riesame ai sensi della legge 241/1990. Gli Enti istruttori valutano la richiesta di riesame e concludono l'istruttoria della domanda motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una revisione dell'istruttoria in Sisco dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

Regione Lombardia (AFCP) e Provincia di Sondrio comunicheranno alle Comunità Montane interessate gli esiti istruttori di competenza.

2.5.2 Approvazione degli esiti istruttori

Entro il termine stabilito dai bandi, le Comunità Montane provvederanno ad approvare, con proprio provvedimento, i seguenti elenchi, redatti secondo i modelli forniti (Allegato D):

- a. elenco delle domande con esito istruttorio negativo;
- b. graduatoria delle domande con esito istruttorio positivo, ordinate secondo il punteggio assegnato e con l'indicazione per ciascuna domanda di:
 - importo totale richiesto;

¹ Nei casi in cui non si adottino i costi standard del PSR, si ricorra al "Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2019" approvato da Regione Lombardia col decreto n. 14785 del 15.10.2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 - Serie ordinaria del 21.10.2019 (clicca [qui](#)).

- importo totale della spesa ammessa;
- punteggio assegnato;
- contributo concesso, per le domande finanziate.

In caso di domande con uguale verrà tenuto in considerazione l'ordine cronologico di presentazione per stabilire la precedenza nel finanziamento dando priorità alle domande inviate prima.

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere trasmessi, tramite PEC ad agricoltura@pec.regione.lombardia.it e anticipati via email (non pec) a foreste@regione.lombardia.it, a Regione Lombardia - D.G. Agricoltura entro il 31 dicembre di ogni anno.

2.5.3 Ammissione a finanziamento

Le domande presentate istruite favorevolmente devono essere finanziate integralmente: non è ammesso il finanziamento di solo una parte della domanda.

Alle domande ammesse a finanziamento dovrà essere assegnato il Codice Unico di Procedimento (CUP) al fine di garantire la tracciabilità delle spese: i soggetti di diritto pubblico provvedono in autonomia a “staccarlo”.

Le Comunità Montane pubblicheranno il provvedimento e gli elenchi di cui al paragrafo precedente ed entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria comunicheranno ai beneficiari l'ammissione a finanziamento, tramite PEC, precisando i tempi di presentazione dell'eventuale progetto esecutivo, la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori, eventuali prescrizioni e obblighi.

2.5.4 Validità delle domande

Le domande mantengono validità per 24 mesi, a partire dalla data di chiusura dei bandi per la presentazione delle istanze di aiuto, fermo restando che le ultime ammissioni a finanziamento dovranno avvenire entro la scadenza della validità del presente regime di aiuto, attualmente fissata al 31 dicembre 2029.

A seguito di rinunce o decadenze da parte di beneficiari ammessi al finanziamento, le Comunità Montane utilizzeranno gli importi per finanziare ulteriori domande ammissibili, secondo l'ordine con cui sono presenti nella graduatoria approvata e pubblicata.

In caso di pubblicazione sull'Albo pretorio o divulgazione pubblica in altro modo, vengono omessi tutti i dati personali, compreso il codice fiscale qualora alfanumerico.

2.6 Iter progetti esecutivi

2.6.1 Presentazione dei progetti esecutivi

I beneficiari che non hanno presentato il progetto esecutivo o che, pur avendolo presentato, sono tenuti a modificarlo o ad integrarlo a seguito dell'istruttoria, devono consegnare via pec il progetto esecutivo, corredato delle eventuali autorizzazioni previste e, nel caso di beneficiari pubblici o soggetti alle procedure di evidenza pubblica, anche dell'atto formale di approvazione, entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. L'ente istruttore può concedere proroghe per motivi

non riconducibili alla negligenza del beneficiario, ad esempio per richiesta di sondaggi archeologici da parte della Sovrintendenza.

Nel caso di soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, i progetti devono essere redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici (d.lgs. 36/2023) e di sicurezza dei cantieri di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2.6.2 Verifica dei progetti esecutivi

La Comunità Montana procede alla verifica, con particolare attenzione alla congruità con quanto indicato nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento, alla completezza degli elaborati progettuali e alla presenza della necessaria documentazione (autorizzazioni, pareri ecc.). Il funzionario incaricato esprime il proprio parere tramite la stesura di un verbale di verifica del progetto esecutivo.

2.6.3 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi

Al termine della valutazione del progetto esecutivo gli Enti istruttori inviano ai beneficiari, tramite PEC, una comunicazione coi seguenti elementi:

- il quadro economico del progetto, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione delle spese sostenute;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi stabiliti nell'esecuzione degli interventi;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, per l'eventuale anticipo o il SAL e per il saldo finale.

2.7 Esecuzione dei lavori

2.7.1 Denuncia di taglio informatizzata

Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi, previste nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento, devono essere accompagnate da una istanza di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata SITaB, prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007 e, ove richiesto, da successiva autorizzazione da parte dell'Ente forestale, che deve essere inserita a SITaB.

La denuncia, compilabile dagli operatori abilitati, all'indirizzo internet <http://www.agricoltura.servizirl.it>, deve essere presentata successivamente alla domanda di aiuto e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori e deve indicare gli estremi del bando di finanziamento e l'esecutore materiale dei lavori in bosco utilizzando obbligatoriamente l'apposito menù a tendina.

La domanda di taglio deve essere corredata:

- di un progetto di taglio (anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007);
- della documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando della Comunità Montana.

2.7.2 Varianti in corso d'opera

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario; **rientrano tra le varianti anche il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale.**

Qualora si tratti di un intervento localizzato in una particella classificata catastalmente come “strada” il cambio di localizzazione non viene considerata variante

Non sono considerate varianti:

1. le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, fra le quali:

- a) esecuzione dei medesimi lavori con utilizzo di costi differenti (costi da prezzario o analisi prezzi approvati da committente e appaltatore);
- b) trasposizioni di superficie all'interno delle medesime particelle o fra le particelle oggetto di domanda, a condizioni che non cambi l'intervento previsto e le trasposizioni non comportino ulteriori vincoli;

2. le soluzioni tecniche migliorative degli interventi approvati.

Non sono autorizzabili le varianti che comportano:

- 1) modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche degli interventi tali da decurtare il punteggio assegnato alla domanda e portarla fuori dall'elenco delle domande ammesse a contributo;
- 2) che non rispettano condizioni, limiti e divieti delle presenti procedure unificate o dei bandi delle Comunità montane.

Le richieste di variante in corso d'opera possono essere presentate all'Ente competente, in caso di accertata necessità e se strettamente conformi alle disposizioni previste in materia di lavori pubblici. I costi delle varianti non possono essere finanziati dai ribassi d'asta in caso di appalti. Anche i beneficiari non tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere o ai lavori previsti, devono presentare richiesta all'Ente istruttore.

Il beneficiario deve inoltrare all'Ente istruttore, tramite procedura SISCO, un'apposita **domanda di autorizzazione alla variante**, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, **autorizza** in SISCO il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, all'Ente istruttore un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2;
3. documentazione di cui al precedente punto 3.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

L'istruttoria della domanda di variante viene eseguita sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda ammessa a contributo, accompagnata da una relazione tecnica che motivi le modifiche da apportare e dal quadro di confronto tra la situazione prevista e quella che si determina a seguito della variante (Allegato E).

Le spese sostenute per le varianti non autorizzate non saranno riconosciute.

2.7.3 Proroga ultimazione lavori

In presenza di fondate motivazioni non riconducibili alla negligenza del beneficiario, può essere concessa una o più proroghe del termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo che gli interventi si dovranno concludere nei tempi necessari per consentire il controllo dei lavori effettuati all'Ente istruttore e la liquidazione dei contributi da parte della Comunità Montana entro il termine stabilito, di cui al paragrafo 2.12.2.

2.8 Spese ammissibili ed erogazione dei contributi

Le spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto dei materiali sono indicate nei paragrafi relativi a ciascuna Azione.

Sono ammissibili:

- le spese presenti all'interno del prezzario delle opere forestali approvato dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi², nei limiti delle voci di costo ivi indicate; in caso eccezionali di mancanza di alcune voci di costo, è ammessa l'analisi dei prezzi, opportunamente motivata, partendo dalle voci di costo elementari del prezzario in esame.
- l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile da parte del soggetto finanziato; nel caso di lavori in amministrazione diretta è riconosciuta esclusivamente sugli acquisti di materiali e noli di attrezzature utilizzati per gli interventi, che dovranno essere comprovati da fatture quietanzate;
- le spese generali specificate al paragrafo seguente.

Per tutte le voci di spesa:

- se effettuate in amministrazione diretta, ossia realizzata da personale del consorzio o dell'Ente pubblico beneficiario, questi devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici che attestino il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, il numero di ore o giornate del personale utilizzato, il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali (comprovato dal DURC) e i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso;
- negli altri casi (compresi per i noli e le forniture nei lavori in amministrazione diretta), devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili avente forza probatoria equivalente, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fatture.

² Nei casi in cui non si adottino i costi standard del PSR, si ricorra al "Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2019" approvato da Regione Lombardia col decreto n. 14785 del 15.10.2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 - Serie ordinaria del 21.10.2019 (clicca [qui](#)).

È vietata ogni forma di sovra-compensazione. Pertanto, in fase di verifica dei costi, vanno accertate che le ore o giornate rendicontate siano solo quelle effettivamente riferite alle attività previste dall'aiuto.

Per la determinazione dei costi si fa riferimento al "Prezzario delle opere forestali" approvato da Regione Lombardia.

Il ricavato della vendita del materiale legnoso va detratto, in fase di saldo, dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo, come da indicazioni fornite da Regione Lombardia alle Comunità montane con nota Protocollo M1.2021.0039872 del 04/03/2021; in particolare, il materiale legnoso sia venduto che trattenuto dall'impresa esecutrice deve essere accompagnato da apposita fattura di alienazione.

2.8.1 Spese tecniche

Le spese tecniche ammissibili comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti o la stesura della relazione tecnica;
- b) lo studio di incidenza e le eventuali pratiche autorizzative;
- c) consulenze specialistiche inerenti alla progettazione;
- d) la direzione dei lavori (anche in caso di lavori in amministrazione diretta);
- e) il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente e relativi oneri per eventuali coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;
- f) oneri afferenti a quote di progettazione per gli uffici pubblici.

Le spese tecniche non possono superare il 15% dell'importo dei lavori determinato in fase progettuale (domanda iniziale, progetto esecutivo o variante), calcolato al netto dell'IVA .

Le spese tecniche per la progettazione e tutte le fasi connesse, ossia le analisi preliminari e le consulenze, lo studio di incidenza e il piano di sicurezza, non sono soggette a riduzione in caso di variante o di mancata esecuzione della totalità dei lavori. Le spese tecniche per la direzione lavori viceversa sono ridotte qualora i lavori non siano realizzati totalmente, in proporzione ai lavori eseguiti.

Le spese tecniche devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi ai servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento e possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché non prima del 29 maggio 2024 e purché inerenti alla predisposizione del progetto.

Le spese di progettazione del personale interno degli Enti Pubblici possono essere riconosciute fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo svolte dal personale interno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

2.8.2 IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario non possa recuperarla, in virtù della propria natura giuridica e delle attività svolte³.

All'atto della domanda di finanziamento, il richiedente dovrà dichiarare la sua posizione nei confronti dell'IVA (Allegato C). In assenza di dichiarazione, l'IVA sarà ritenuta spesa non ammissibile a contributo.

2.8.3 Pagamenti

Le operazioni di pagamento dell'anticipo, dello stato di avanzamento e del saldo possono avvenire, da parte dell'Ente responsabile dell'erogazione, solo a seguito:

- dell'effettuazione della "Visura Deggendorf" sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, a verifica di quanto dichiarato dal beneficiario;
- della registrazione dell'importo erogato sul citato Registro, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012.
- della presentazione della "certificazione antimafia", ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice Antimafia, ove richiesta.

Nell'atto di pagamento si deve dare evidenza che sono stati effettuati i predetti controlli e sono stati registrati i dati nel pertinente Registro.

Dei predetti controlli e dell'effettuazione della registrazione dei dati nel pertinente Registro, ne viene data evidenza nell'atto di erogazione del contributo.

Le domande di anticipo, SAL e saldo vanno presentate a SISCO, caricando la documentazione necessaria sotto indicata. Tutti i documenti firmati dal Direttore dei Lavori o da altri professionisti devono essere firmati digitalmente.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori che, al termine delle verifiche, redigono e sottoscrivono il verbale, controfirmato dal responsabile del procedimento.

L'ente istruttore competente comunica l'esito delle verifiche ai beneficiari, che entro 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione, possono presentare tramite pec un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il diniego; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal responsabile del procedimento.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli enti istruttori competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione: validità del documento di regolarità contributiva (DURC)⁴ e, ove previsto, regolarità della documentazione antimafia. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione.

³ Ai sensi del punto 86 degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01),

⁴ Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis).

2.8.4 Anticipo

E' possibile richiedere l'erogazione di un anticipo del contributo nella misura massima del 30% dell'importo del contributo concesso.

La richiesta va presentata entro 30 giorni dall'ammissione a finanziamento.

Alla richiesta devono essere allegata:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Ente competente per un importo pari all'anticipazione concessa, eventualmente maggiorata di un ulteriore 10% comprensivo delle spese a carico dell'Ente e degli interessi legali; solo per i beneficiari pubblici, in alternativa alla fidejussione, dichiarazione della Tesoreria dell'Amministrazione di impegno a versare l'importo all'Ente competente;
- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori.

2.8.5 Stato di avanzamento dei lavori (SAL)

I beneficiari, che non hanno richiesto e ottenuto l'anticipo, possono richiedere il pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL). L'importo relativo agli stati di avanzamento sarà commisurato ai costi sostenuti per i lavori effettivamente realizzati e potrà essere erogato a partire dalla rendicontazione di un importo pari ad almeno il 60% della spesa ammessa, fino a un massimo del 90%.

Per il pagamento del SAL, il beneficiario deve fare richiesta, allegando la seguente documentazione:

- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e il contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- stato di avanzamento dei lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- fatture⁵ quietanzate riportanti il CUP (o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;

Nel caso si sia effettuato il lavoro in amministrazione diretta:

- dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;
- prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile aziendale come indicato al successivo paragrafo 2.8.6.1.

Si ricorda che la rendicontazione per costi standard non è ammessa per gli Enti di diritto pubblico.

La concessione del pagamento del SAL è possibile a seguito di controllo in loco del funzionario incaricato dell'Ente competente, in quale verifica, fra l'altro, la regolare presentazione di istanza di taglio a SITaB – ove prevista – e che i dati in essa contenuta sono coerenti col progetto finanziato.

2.8.6 Saldo

⁵ I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

A lavori ultimati, i beneficiari dovranno presentare all'Ente competente la domanda di accertamento finale e di contestuale pagamento del saldo, allegando la documentazione di seguito indicata:

- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- fatture⁶ quietanzate (o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- fattura del materiale legnosi venduto o ritirato in compensazione dall'impresa esecutrice;
- estremi dell'eventuale istanza SITaB presentata;
- nel caso si sia effettuato il lavoro in amministrazione diretta:
 - dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;
 - prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile aziendale come indicato al successivo paragrafo 3.8.6.1.
- dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento (modello Allegato F) oppure copia delle rinunce ad altri contributi;
- documentazione richiesta dalla normativa per la liquidazione dei contributi pubblici (DURC o altri documenti di regolarità contributiva ammissibili relativi sia all'affidamento che alla liquidazione delle fatture);
- copia del contratto d'appalto nel caso di beneficiari pubblici, se non ancora consegnata;
- **documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo gli interventi;**
- **cartografia in formato "Shapefile"⁷** georeferenziata in sistema geodetico UTM32N WGS84, indicante l'area precisa (poligono o tratti stradali) in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto del contributo. In base alle linee guida di Regione Lombardia gli shapefile dovranno avere la seguente struttura dati all'interno della tabella attributi. **Non saranno considerate valide le domande di saldo che riporteranno shapefile privi della struttura sottoindicata.**

NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
		fondi protezione civile
		fondo biodiversita' e clima
		infrastrutture verdi
		interventi compensativi
		misure forestali art. 26 l.r. 31/2009
		progetti life
		programma sviluppo rurale altro
		programma sviluppo rurale misura 10
		programma sviluppo rurale misura 8.3
		programma sviluppo rurale misura 8.4
		pronto intervento art. 25 l.r. 31/2008
		remunerazione servizi ecosistemici
		servizi ambientali consorzi forestali
		sistemi verdi
altro		
TIPO FINANZIAMENTO	testo (250)	

⁶ I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

⁷ I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati, un unico invio per progetto. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

SOGGETTO FINANZIATORE	testo (250)	regione lombardia
		provincia di sondrio
		comunita' montana
		parco naturale o regionale
		riserva regionale
		ente gestore sito natura 2000
		altro ente pubblico
		privato per pubblica utilita'
TIPO INTERVENTO	testo (250)	avviamento o conversione
		contenimento specie arboree autoctone invadenti
		contenimento specie arboree esotiche
		contenimento specie non arboree invadenti
		creazione nuovo bosco
		diradamento o sfollo
		prevenzione dei danni ai boschi
		ripristino boschi danneggiati
		utilizzazione
		ricostituzione o rinnovazione di bosco pre-esistente
		altro intervento di incremento della biodiversità
		altro intervento
...		
NOTE	testo (250)	non standardizzato
CATEGORIA BENEFICIARIO	testo (250)	ente gestore di area protetta
		altro ente pubblico
		impresa agricola
		impresa forestale
		consorzio forestale
		altra impresa privata - onlus - associazione
privato (famiglie)		
NUMERO DOMANDA INIZIALE	testo (250)	non standardizzati
ANNO FINANZIAMENTO	numerico intero	non standardizzati
ANNO COLLAUDO	numerico intero	non standardizzati
ANNO FINE IMPEGNO	numerico intero	non standardizzati
DENUNCE TAGLIO SITAB	testo (250)	non standardizzati
METRI CUBI TAGLIATI	numerico	non standardizzati
SPECIE TAGLIATE	testo (250)	non standardizzati
SPECIE PIANTATE	testo (250)	non standardizzati

Gli Enti effettueranno l'accertamento su tutte le domande, compreso il controllo in loco dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

Il funzionario incaricato redige il verbale di controllo finale, nel quale riporta gli esiti degli accertamenti e l'Ente procede poi alla liquidazione del contributo (al netto del ricavato del materiale legnoso), comunicando al beneficiario l'entità del saldo ed eventuali obblighi.

Nel verbale, il funzionario verifica, fra l'altro:

- la regolare presentazione di istanza di taglio a SITaB – ove prevista – e che i dati in essa contenuta sono coerenti col progetto finanziato;
- la regolare e completa presentazione del poligono digitale indicante l'area o il tratto in cui nono stati eseguiti i lavori.

Le spese totali non possono superare i costi del Computo metrico estimativo approvato (prezzario o analisi dei prezzi).

2.8.6.1 Saldo e SAL dei lavori realizzati in amministrazione diretta

Gli Enti Pubblici che per effettuare i lavori in amministrazione diretta si avvalgono di personale proprio, devono comprovare i costi del personale mediante prospetti analitici, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Amministrazione, che attestino:

- il costo orario o giornaliero del personale impiegato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'intervento e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

La spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture, mandati di pagamento, documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti e liberatorie. Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

Le spese totali non possono superare i costi del Computo metrico estimativo approvato (prezzario o analisi dei prezzi).

2.9 Decadenza, rinuncia e cambio del beneficiario

2.9.1 Decadenza

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- mancato rispetto delle condizioni, limiti e divieti previsti per le singole Azioni;
- mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi, stabiliti dal bando della Comunità Montana;
- mancata presentazione della contabilità finale entro il termine stabilito dall'Ente competente, necessario per consentire il controllo dei lavori effettuati e la liquidazione degli aiuti;
- violazione del divieto di cumulo con altre fonti di finanziamento;
- mancato rispetto del periodo di mantenimento delle opere realizzate nell'ambito dell'Azione 3 (SIF), dell'Azione 6 (Manutenzione strade) e dell'Azione 7 (Realizzazione strade);
- non veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui a seguito di un controllo si evidenzino irregolarità tali da comportare la decadenza di una domanda di aiuto, l'Ente istruttore comunica la revoca del contributo al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008.

In caso di indebito percepimento per falsa dichiarazione, l'Ente istruttore provvede ad erogare la sanzione amministrativa ex L. 898/1986.

2.9.2 Rinuncia

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare al contributo⁸, ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'Ente istruttore, mediante PEC.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati. La restituzione delle somme già ricevute non è dovuta in caso di cause di forza maggiore (eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non prevedibili pur con la dovuta diligenza) e che impediscono al beneficiario di adempiere agli obblighi e agli impegni previsti.

La rinuncia non è ammessa qualora l'Ente istruttore abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

2.9.3 Riduzione parziale del contributo (penalità)

Il Responsabile del Procedimento procede alla riduzione parziale dei contributi concessi nei casi e con le modalità di seguito riportati:

1. nel caso siano stati effettuati interventi non conformi o non regolari, compresi i lavori effettuati da soggetti non titolati ai sensi del r.r. 5/2007 o dei presenti criteri, essi verranno stralciati dalla liquidazione;
2. nel caso siano state apportate varianti non autorizzate e che non avrebbero potuto essere autorizzate, i relativi lavori sono stralciati e non saranno liquidati qualora a seguito dello stralcio, vi sia una riduzione inferiore al 60%;
3. qualora sia stata presentata una denuncia di taglio a SITaB senza indicare correttamente, nell'apposito "menù a tendina", la voce esatta del contributo, ossia "L.R. 31/2008, ART. 26 (MISURE FORESTALI) – BANDI 2024-2029", si procederà a una riduzione forfetaria di euro 200,00 (duecento/00). Tale riduzione viene applicata anche qualora si sia fatto riferimento al contributo nel campo note, senza selezionare l'apposito "menù a tendina";
4. qualora non sia stata presentata una denuncia di taglio a SITaB, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 5 della l.r. 31/2008, secondo paragrafo («Tale sanzione è elevata fino a cinque volte per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, fino ad un massimo di 15.000,00 euro, se la segnalazione certificata di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici») potrà essere detratta in compensazione dall'ammontare del contributo erogabile;
5. nel caso in cui l'esecutore dei lavori non sia quello dichiarato nella denuncia di taglio a SITaB, si applicherà – se del caso - la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 5 septies della l.r. 31/2008 («Chi esegue attività selvicolturali senza averne titolo in base alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h bis), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro

⁸ La rinuncia può essere solo totale. In caso si intenda rinunciare parzialmente, è necessario presentare domanda di variante.

a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di bosco o frazione di esso»), che potrà essere detratta in compensazione dall'ammontare del contributo erogabile; in caso la sanzione non fosse applicabile, si procederà a una riduzione forfetaria di euro 2.000,00 (duemila/00);

6. qualora i poligoni digitali presentati in occasione della domanda di saldo non abbiano la struttura dati indicata in allegato H, si procederà a una riduzione forfetaria di euro 500,00 (cinquecento/00).

2.9.4 Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il cambio beneficiario è ammissibile solo in caso di forza maggiore o altri casi eccezionali: il decesso o malattia invalidante o di lunga durata del beneficiario, la chiusura, cessione o fallimento dell'azienda beneficiaria, la fusione o soppressione di Enti pubblici beneficiari.

Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
3. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

L'Ente istruttore istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. la presenza di valida motivazione;
3. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali, dalle procedure unificate e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ente istruttore comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, l'Ente istruttore ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

L'ente istruttore, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente par. 3.

L'ente istruttore istruisce, con le modalità previste al precedente par. 4, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio. Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, l'Ente istruttore inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

2.10 SISCO

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi fornirà via pec alle Comunità Montane eventuali informazioni a integrazione del presente bando.

2.11 Svolgimento dei controlli

Se l'Ente istruttore dispone di personale a sufficienza, è opportuno che tutti i controlli previsti a carico di una domanda non siano effettuati dallo stesso funzionario dell'Ente istruttore, ma che vi sia alternanza di funzionari diversi, in particolare tra le fasi di istruttoria per la concessione del contributo (verifica della domanda e del progetto) e di accertamento degli interventi realizzati (verifica finale).

Regione Lombardia, al fine di verificare l'attuazione delle presenti procedure, potrà effettuare a sua discrezione accertamenti presso gli uffici degli Enti istruttori e presso i beneficiari finali degli aiuti.

I controlli potranno essere a campione per la verifica dei presenti criteri per la redazione dei bandi. Se a seguito di tali controlli si ravviseranno irregolarità si procederà alla revoca del finanziamento, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.

2.12. Rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte delle Comunità Montane

2.12.1 Monitoraggio periodico

È obbligatoria l'alternanza nelle varie fasi istruttorie: le fasi di istruttoria per la concessione del contributo (verifica della domanda di aiuto e del progetto, varianti, cambio beneficiario, proroghe ecc.) e quelle di istruttoria delle domande di pagamento e di accertamento degli interventi realizzati devono essere effettuate da funzionari diversi. A tal fine, la Comunità montana potrà stipulare appositi accordi di collaborazione con altri Enti.

Qualora, per carenza di personale, non sia possibile garantire l'alternanza, la Comunità montana, prima di avviare l'istruttoria delle domande di pagamento e di accertamento degli interventi realizzati, informa con una nota via pec la Regione Lombardia, motivando le difficoltà e indicando quali azioni sono messe in campo per garantire la massima trasparenza dell'iter decisionale.

Regione Lombardia, al fine di verificare l'attuazione delle presenti procedure, potrà effettuare a sua discrezione accertamenti presso gli uffici degli Enti istruttori e presso i beneficiari finali degli aiuti. Per la verifica del rispetto dell'obbligo di accantonamento dei proventi dei Piani di Assestamento, Regione Lombardia potrà avvalersi del supporto di ERSAF o di convenzioni coi Carabinieri Forestali o la Guardia di Finanza.

I controlli potranno essere a campione per la verifica dei presenti criteri per la redazione dei bandi. Se a seguito di tali controlli si ravviseranno irregolarità si procederà alla revoca del finanziamento, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.

2.12.2 Rendicontazione finale

I lavori finanziati con il presente bando dovranno essere terminati entro il 1/09/2026 e le richieste di saldo dovranno essere inoltrate con le modalità descritte precedentemente entro il 1/10/2026.

PARTE TERZA

SCHEMA DELLE AZIONI FINANZIABILI

AZIONI ATTIVATE

Il presente bando prevede l'attivazione delle seguenti azioni.

Azione 6 Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali

AZIONE 6

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI”

Manutenzione straordinaria di tracciati esistenti inseriti nei Piani della Viabilità Agro-silvo-pastorale, parti integranti dei Piani di Indirizzo Forestale - ove esistenti - ai sensi dell'art. 59 della l.r. 31/2008. Le strade forestali e silvo pastorali sono definite dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018: sono strade che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste e che sono aperte al pubblico gratuitamente, salvo limitazione alla sola circolazione dei mezzi motorizzati.

Tipologie d'intervento

Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza di strade, con o senza cambio di classe di transitabilità esistente prima dell'inizio dei lavori.

Beneficiari

Soggetti gestori della V.A.S.P. (art. 59 l.r. 31/2008), ossia Comuni, Comunità montane, consorzi forestali e altri, come individuati nei piani VASP, escluso ERSAF.

Spese ammissibili

- a) esecuzione dei lavori di manutenzione, inerenti alla strada e consolidamento scarpate, con tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) acquisto e posa di segnaletica verticale e strutture di protezione;
- c) interventi localizzati di sistemazione a verde delle scarpate con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali;
- d) per una quota massima del 15% dell'importo dei lavori, realizzazione e posa di sbarre di chiusura e di cartellonistica agli accessi delle strade forestali e silvo-pastorali per far rispettare il divieto di transito;
- e) spese tecniche collegate.

Limiti e divieti

Non sono ammissibili a finanziamento i lavori:

- a) su strade non presenti come “strade esistenti” nel Geoportale della Lombardia, servizio di mappa “Strade agrosilvopastorali” pubblicato nel Geoportale della Lombardia, che come noto riporta tutte le strade contenute nei piani VASP vigenti;
- b) che interessano strade rurali⁹;
- c) lavori di asfaltatura o pavimentazione della sede stradale, ad eccezione di brevi tratti (con pendenza superiore al 12%) realizzati per motivi di sicurezza;
- d) di ordinaria manutenzione alla viabilità agro-silvo-pastorale, come indicati all'art. 71, comma 2 del r.r. 5/2007.

⁹ Sono definite **strade rurali**, ai sensi dell'art. 59 c. 1, della l.r. 31/2008 «la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali»

Condizioni

1. Gli aiuti destinati alle “grandi imprese” sono subordinati alla presenza di piano di gestione forestale (piano di assestamento forestale) o uno strumento equivalente (art. 6 c. 7 del d.lgs. 34/2018) approvato . Il piano non è obbligatorio per i comuni con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti
2. La realizzazione dei lavori di consolidamento delle scarpate e di regimazione delle acque superficiali deve essere effettuata, a parità di efficacia, con tecniche di ingegneria naturalistica.
3. Le strade forestali e silvo-pastorali finanziate devono mantenere la loro finalità e rimanere incluse nel Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale per almeno cinque anni, a partire dall’anno successivo a quello in cui è stato erogato il saldo del contributo, pena la restituzione dei contributi concessi. Ove tecnicamente possibile, eventuali nuovi tornanti devono essere realizzati in piano e quindi privi di pavimentazione o asfaltatura.
4. La pavimentazione non è ammissibile nei tratti con pendenza longitudinale <12%; nei tratti con pendenza longitudinale superiore al 12% e fino al 18% deve essere impiegata solo se non sono possibili differenti soluzioni tecniche.
5. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali “shapefile”) con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l’area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati

Entità del contributo e spesa ammissibile

Il valore dell’aiuto è pari al 90% della spesa ammessa con un limite massimo del contributo erogabile pari a euro 21.555,00.

Azione	Spesa minima ammissibile (€)	Spesa massima ammissibile (€)
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	12.000	23.950

Punteggio priorità

Descrizione		Punteggio
Livello di progettazione	Progetto esecutivo	20
	Fattibilità	10
Importo progettuale	Spesa ammissibile fra 20.000,00 € e 23.950,00 €	10
	Spesa ammissibile fra 15.000,00 € e 19.999,00 €	5
	Spesa ammissibile fra 12.000 e 14.999,00 €	0
Efficienza di spesa	Beneficiario senza domande aperte sui precedenti bandi finanziati dalla L.R. 31/08 art. 26	15
	Beneficiario con domande aperte sui bandi sui precedenti bandi finanziati dalla L.R. 31/08 art. 26	0

ALLEGATI

Allegato A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Allegato C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DETRAIBILITA' I.V.A.

Allegato D - MODELLI GRADUATORIE

Allegato E - PROSPETTO VARIANTI

Allegato F - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

(Artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il	_____		
sottoscritt	<i>(Nome Cognome)</i>		
nato/a a	_____	(____)	il ____ / ____ / _____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(gg/mm/aaaa)</i>
residente	_____		
in	_____	(____)	_____ <i>(n.)</i>
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, ecc.)</i>

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	legale rappresentante della società	_____		
		<i>(Ragione sociale)</i>		
<input type="checkbox"/>	titolare dell'impresa	_____		
		<i>(Denominazione)</i>		
con sede in:	_____	(____)	_____	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, ecc.)</i>	<i>(n.)</i>
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____	_____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "Misure forestali" art. 26 l.r. 31/2008,

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2, punto 59) del Reg. (UE) n. 2472/2022 e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come Aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile

[deve essere sottoscritta una sola alternativa]

- di non avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento,
- di avere chiesto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

[se l'impresa ha chiesto altri contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, _____	____/____/ _____
_____	_____	€ _____, _____	____/____/ _____
_____	_____	€ _____, _____	____/____/ _____

inoltre

I IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato, in occasione di ogni successiva erogazione

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

Si segnala che l'art. 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014, richiamato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2022/2472, definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.

Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

**DICHIARAZIONE ASSOGGETTABILITA' RITENUTA 4% IRPEF/IRES E
DETRAIBILITA' IVA SUI CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA**

Il/La Sottoscritto/a _____
in qualità di (legale rappresentante, titolare ecc.) _____
della ditta/società/ente _____
(denominazione come da certificato di iscrizione al registro delle imprese o da atto
costitutivo/statuto)

sede legale
(via, numero civico, cap, comune, provincia)

Codice Fiscale/Partita IVA _____

ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973
sul contributo di € _____ concesso per _____

consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

D I C H I A R A

che il contributo non è assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R.
600/1973 in quanto:

è destinato a finanziare l'acquisto di beni strumentali

il beneficiario è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS (art. 16 del D. Lgs.
460/1997)

il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo è destinato a finanziare l'espletamento delle
attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini primari dell'Ente

il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività
commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio
d'impresa e non produce reddito di natura commerciale

(indicare altre motivazioni o riferimenti normativi che dispongono la non applicazione della ritenuta)

che il contributo è assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R.
600/1973 in quanto:

il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale (cancellare le voci che non
interessano)

il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo è erogato per lo svolgimento di attività
collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità

(indicare altre motivazioni o riferimenti normativi che dispongono l'applicazione della ritenuta)

DICHIARA

inoltre, che l'imposta sul valore aggiunto, relativa alla documentazione di spesa è:

- interamente detraibile (artt.19, 1° comma e art. 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
- parzialmente detraibile nella percentuale del _____ % (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
- non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (perdita della qualifica di ente non commerciale).

Luogo e data

Firma e timbro

Allegare copia carta di identità o documento equipollente se la dichiarazione non viene sottoscritta con firma digitale o elettronica.

INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (PRIVACY): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

MODELLI GRADUATORIE

GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE NEGATIVAMENTE – COMUNITÀ MONTANA

N. PROGRESSIVO	N. DOMANDA SISCO	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	RICHIEDENTE	IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO (CUUA)	Tipologia beneficiario	AZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	SPESA RICHIESTA TOTALE (EURO)
----------------	------------------	----------------------------	-------------	------------------------------------	------------------------	--------	---------------------	-------------------------------

GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE – COMUNITÀ MONTANA

											RISORSE REGIONE		RISORSE COMUNITA' MONTANA	
N. PROGRESSIVO	N. DOMANDA SISCO	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	BENEFICIARIO	IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO (CUUA)	Tipologia beneficiario	AZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	SPESA RICHIESTA TOTALE (EURO)	SPESA AMMESSA (EURO)	CONTRIBUTO CONCESSO (EURO)	Risorse Regione	Risorse Regione da Monetizzazione interventi Compensati	Monetizzazione interventi Compensati	Altri fondi CM

TIPOLOGIA BENEFICIARIO

CODICE	TIPOLOGIA
1	ENTE PUBBLICO



PROSPETTO VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo e data

Firma del beneficiario



ALLEGATO F

da allegare alla domanda di pagamento di saldo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia/Stato estero _____ il ___/___/___,
residente nel Comune di _____ Provincia _____
via _____,
Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di

Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n.
_____, presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto
stabilito dal bando della Comunità montana in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, di non avere percepito finanziamenti per gli interventi oggetto della
domanda di aiuto suddetta, attraverso altre "fonti di aiuto" corrispondenti;

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante
